



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Presidente
Giudice Relatore ed Estensore
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante n. 26/2025 P.U.

PROMOSSO DA

RICORRENTI

Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione controllata del patrimonio di _____ depositato in data 10.2.2025, ai sensi degli artt. 66 e 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, _____ nominato dall'Occ Segretariato Sociale sede di Buscate (MI), e le relative integrazioni.

Udita la relazione del Giudice Relatore.

Ritenuto che:

- sussistono ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale in quanto i ricorrenti, già residenti a _____ si sono trasferiti ad _____ da meno di un anno rispetto al deposito della domanda (come si evince dal contratto di locazione prodotto, sottoscritto in data 30.8.2024 con decorrenza dal 1.9.2024) e pertanto lo spostamento del COMI non rileva ai fini della competenza, ai sensi dell'art. 28 c.c.i.i.;
- sussiste la legittimazione dei ricorrenti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non assoggettabili alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza;





- la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. esprime una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 17) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori ricorrenti (Relazione dell'O.C.C., pagg. 8- 14). Nelle integrazioni del 28.2.2025 e del 3.4.2025 sono state ricostruite le cause dell'indebitamento correlate alla stipula di contratti di finanziamento per far fronte ad esigenze personali e familiari dei coniugi. L'OCC ha inoltre attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali;
- sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*), desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalle parti ricorrenti. Il ricorrente infatti debiti scaduti pari complessivamente ad oltre € 96.000,00 e la ricorrente ha debiti scaduti per circa € 40.000,00 e non dispongono di beni liquidabili per un valore corrispondente. Tali passività non appaiono integralmente ed immediatamente ripianabili neppure tramite il reddito disponibile, costituito unicamente dalla retribuzione derivante dall'attività di lavoro subordinato svolta dal ricorrente alle dipendenze e dalla NASPI attualmente percepita dalla Sig.ra da cui devono essere dedotte le spese essenziali di vita quotidiana proprie e del nucleo familiare.

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dei ricorrenti di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Considerato che

- il patrimonio oggetto di liquidazione controllata è composto:
 - i) dall'autovettura modello del 2016, di proprietà di entrambi i coniugi; Tale cespite non può essere sottratto alla liquidazione, che necessariamente comprende l'intero patrimonio del debitore ad eccezione delle cose assolutamente impignorabili per legge. L'esigenza per il debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza, giustifica tuttavia la non immediata consegna del bene ai sensi dell'art. 270 comma II lett. e) che potrà essere utilizzato sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione;
 - ii) dal saldo attivo dei conti correnti accessi presso e
 - iii) dai proventi dell'attività lavorativa svolta da ciascuno dei ricorrenti, con esclusione della quota occorrente per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita dei debitori e del nucleo familiare. Tale importo, indicato dai ricorrenti e dal Gestore della crisi in € 2.500,00 mensili, appare coerente con le spese minime essenziali per un nucleo familiare composto anche da due figli non economicamente autosufficienti, tenuto conto peraltro dell'esborso documentato per canone di locazione e spese condominiali per complessivi € 850,00 mensili. In considerazione dell'entità dei redditi attualmente percepiti da ciascuno dei ricorrenti (pari a circa € 32.000,00 lordi per il Sig. come risultante dalle dichiarazioni fiscali in atti, ed a circa € 1.050,00 netti per la Sig.ra che percepisce la NASPI) e della necessità di tenere distinte le masse attive e passive, ai sensi dell'art. 66 comma III CCII, il ricorrente





può essere autorizzato a trattenere per mantenimento proprio e del nucleo familiare il reddito mensile netto di € 1.675,00 per dodici mensilità e la ricorrente può essere autorizzata a trattenere, per tale finalità, il reddito mensile netto di € 825,00 per dodici mensilità.

Precisato che

- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare ai terzi datori di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita ai ricorrenti, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- sono inopponibili le cessioni del quinto stipulate dal ricorrente, stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170, co. 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 c.c.i.i. e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.)
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed *advisors* godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 comma 1 lett. d) c.c.i.i. (poiché non sorti durante la procedura di liquidazione controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza), non essendo peraltro prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata;
- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art. 270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di

NOMINA Giudice Delegato la

NOMINA Liquidatore la

ORDINA a

il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, ove esistenti, nonché l'Elenco dei creditori.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al **15/7/2025**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, **autorizzando** i debitori ad utilizzare l'autovettura modello _____ fino alla data di inizio delle operazioni di liquidazione ed **autorizzando** a trattenere per il proprio mantenimento il reddito mensile netto di € 1.675,00 per dodici mensilità e a trattenere per il proprio mantenimento il reddito mensile netto di € 825,00 per dodici mensilità.





DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, a cura del Liquidatore.

ORDINA trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione dei beni.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
- entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII;
- entro il 15.7.2025, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
- depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 9.4.2025

Il Giudice est.

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

